



Avviso n. 201

**AI DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
ATTI ALBO PRETORIO SITO WEB**

Oggetto: Criteri di ammissione alla classe successiva - Valutazione del comportamento - Procedure e criteri per l'attribuzione del credito scolastico Delibere n.75 del Collegio Docenti 15.05.26 e n. 9 del Consiglio di Istituto 15.05.26 - Auspici;

Si comunica agli epigrafi il contenuto delle Delibere n.75 del Collegio Docenti 15.05.26 e n. 9 del Consiglio di Istituto 15.05.26 – di pari oggetto.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per quanto concerne la deroga sul numero di ore necessarie per la regolarità dell'anno scolastico e l'ammissione allo scrutinio: si deroga dal numero di ore di frequenza necessarie di 3 /4 dell'effettivo monte orario svolto dalla scuola a condizione che ci siano elementi valutativi probanti in tutte le discipline e/o le assenze siano giustificate con specifico riferimento a motivazioni di tipo sanitario. Le assenze per malattia o per altra motivazione sanitaria debitamente certificate non concorrono a definire il numero di giorni di assenza.

Resta fermo ad ogni modo il Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009 a mente del quale *nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la valutazione degli studenti e il passaggio all'anno successivo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*

In altri termini, ferma la necessità che le assenze siano documentate, ossia giustificate, (dunque non solo per motivi di salute), è necessario e imprescindibile che vi siano elementi valutativi (valutazioni di prove scritte/pratiche/orali, anche riferite ad attività di PCTO, nel corso del pentamestre, in tutte le discipline del curriculum).

Sono individuati i seguenti criteri di valutazione che i Consigli di classe sono tenuti a seguire durante lo svolgimento degli scrutini finali, pur nella salvaguardia dell'autonomia e della libertà di intervento del Consiglio di Classe:

Tenuto conto della deroga di cui al punto precedente, la deliberazione del consiglio di classe per l'assegnazione dei voti e l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dovrà essere motivata in relazione a:

- a) voti assegnati per le singole discipline e quindi conoscenze e competenze acquisite;
- b) numero e gravità delle insufficienze;

- c) risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola in itinere nei mesi di gennaio e febbraio ed effettiva possibilità di colmare le lacune riscontrate; ancora al termine delle attività medesime;
- d) risultati particolarmente positivi in alcune discipline, anche in sussistenza di insufficienze in altre discipline;
- e) dinamica del rendimento nel corso dell'anno scolastico ed evoluzione delle prestazioni;
- f) miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
- g) possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline del curriculum e di seguire proficuamente il percorso di studi nell'anno scolastico successivo;
- h) elementi extra-cognitivi quali impegno, partecipazione.

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti.

Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di proposte di voto tutte almeno sufficienti in tutte le discipline.

Il voto di comportamento insufficiente è condizione che da sola determina la non ammissione.

Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline, per decidere l'ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe si atterrà ai seguenti criteri. E cioè non verrà ammesso alla classe successiva l'alunno che, fermi i criteri a-h, presenti insufficienze tali da rendere implausibile e non realizzabile l'attività di recupero e comunque impossibile seguire proficuamente il percorso di studi dell'anno scolastico successivo, cioè si non ammette alla classe successiva a partire da

☒ 1 insufficienza gravissima (1/10 – 3/10), un'insufficienza grave (4/10) e 2 mediocrità (5/10) e conseguentemente anche a partire da 2 insufficienze gravissime (1/10 – 3/10);

☒ 3 insufficienze gravi (4/10 -4/10-4/10-) e 2 mediocrità e conseguentemente anche a partire da 4 insufficienze gravi (4/10);

☒ 2 insufficienze gravi e 4 mediocrità (4/10-4/10-; 5/10-5/10-5/10-5/10)

☒ 7 mediocrità (5/10-5/10-5/10-5/10-5/10- 5/10)

Ne consegue che in tutti gli altri casi in cui non vi sia immediata ammissione alla classe successiva o immediata non ammissione dovranno svolgersi da parte del discente attività di recupero valutate nell'integrazione dello scrutinio finale entro la fine dell'anno scolastico.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Si ritiene consolidata anche per il corrente anno scolastico la prassi dell'Istituto che nell'ultimo periodo di attività didattiche dell'a.s gli studenti che totalizzano 5 o più ore di ritardo prive di giustificazione per comprovati e gravi motivi di salute, non potranno avere un voto di comportamento superiore a 7 decimi e non potranno avere ad ogni modo il massimo della banda di oscillazione della fascia individuata in base alla media conseguita.

Si rammenta sempre che nelle classi quinte, in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La recente riforma sul voto di comportamento, Legge n.150/2024, introduce significative modifiche nella valutazione degli alunni, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione.

Un voto pari a 6 nel comportamento comporta la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato determina la non ammissione all'anno successivo.

Nelle classi quinte, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Solo gli studenti con un voto pari o superiore a 9 nel comportamento possono ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico, influenzando così il voto finale di maturità.

Nelle classi quinte in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

Si richiama in particolare l'attenzione sul DPR 122/2009 Art. 7 Valutazione del comportamento

1. *La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*

2. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:*

a) *previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;*

b) *che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*

3. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.*

Ne consegue pertanto, innanzitutto, che la condizione imprescindibile per un voto di comportamento pari a 5 è l'attivazione di un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deliberata da un organo collegiale (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto).

Tenuto conto, di contro, che l'attivazione di un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deliberata da un organo collegiale (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) non comporta automaticamente una valutazione del comportamento pari a 5, è da escludere, in virtù degli elementari principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari e della conseguente valutazione di comportamento, che possa esservi una valutazione del comportamento pari a 6 in assenza di un di un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deliberata da un organo collegiale (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto).

Si raccomanda di tenere conto della presente considerazione nell'uso della vigente Griglia di valutazione di Istituto, con particolare riferimento alla valutazione del comportamento pari a 6.

PROCEDURE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

In base alla normativa vigente, "In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno" (D. L. n. 62/2017, art. 15).

Il credito scolastico va attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, le attività complementari o integrative e l'eventuale possesso di crediti formativi. Il Collegio Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di classe, delibera di attribuire a ciascuno studente un punteggio secondo i seguenti criteri.

Si attribuisce il limite massimo della banda di oscillazione, ferma imprescindibilmente la presenza del voto di comportamento pari a 9/10 o a 10/10 (Legge n. 150/2024), nei seguenti casi:

a) Con una media uguale o maggiore di X.5 si attribuisce il massimo della banda di oscillazione agli alunni che posseggono almeno due dei requisiti che verranno di seguito indicati;

b) con una media minore di X.5 si attribuisce il punteggio massimo in presenza di almeno quattro dei requisiti che verranno di seguito indicati:

1. numero di assenze non superiori a 120 ore

2. votazione non inferiore a 7/10 in tutte le discipline (relativamente a medie non inferiori a 7)

3. Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo all'orario curricolare (corsi PON- POF) per la durata di almeno 20 ore;(NB tutti gli attestati in possesso dell'alunno sono utilmente utilizzabili);

4. partecipazione a corsi extrascolastici (organizzati da enti e associazioni esterni alla scuola) per una durata complessiva, anche cumulabile, non inferiore a 20 ore, coerenti con l'indirizzo di studio frequentato;

5. vincitori di concorsi/gare attinenti al corso di studio;

6. conseguimento di certificazioni linguistiche o informatiche

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 4, si precisa che i corsi dovranno essere erogati da un soggetto formatore qualificato e contenere un esplicito riferimento al livello di conoscenze competenze abilità raggiunto dal discente. I requisiti si riferiscono all'anno scolastico in corso e possono essere valutati una sola volta. Essi devono essere debitamente documentati entro il 31 maggio di ogni anno. Gli attestati vanno consegnati al coordinatore di classe.

Nell'attribuzione del credito, da attribuire esclusivamente con numero intero, si deve tenere in debita considerazione l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Si precisa altresì che, in caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà invece espresso nell'integrazione dello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo all'attribuzione di crediti per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito per l'anno non frequentato nella misura massima prevista per lo stesso in relazione alla media conseguita al termine del penultimo anno.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e PROCEDURE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO sono parte integrante del PTOF 25-28.

Si precisa inoltre che le delibere all'oggetto riproducono e confermano fedelmente quanto contenuto dalla pag.84 alla pag.87 nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IIS "T.CONFALONIERI" – CAMPAGNA, che è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2025 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6832 del 01/09/2025 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2025 con delibera n. 93. La data di pubblicazione su *Scuola in chiaro* è il 05.01.26 (ore 14:35:52).

Nell'imminenza dell'ingresso sistematico e consapevole dell'IA nella vita della scuola, si raccomanda a tutti la piena funzionalità delle risorse cognitive personali naturali, non surrogabili dall'IA e cruciali per il corretto uso della medesima.

Allegato: PTOF 25/28

Il Dirigente scolastico
Prof. Gianpiero Cerone
(documento firmato digitalmente)